

---

## Decreto federale

*Avamprogetto*

### **concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 2021-2024**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup> sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di 8867 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro:

	In milioni di franchi
a. credito quadro «cooperazione allo sviluppo»	6698
b. credito quadro «aiuto umanitario»	2169

<sup>3</sup> Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in via di sviluppo nonché dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.

<sup>4</sup> I crediti quadro di cui all'articolo 1 capoverso 2 possono essere utilizzati per assumere impegni fino al 31 dicembre 2024.

<sup>5</sup> Nel periodo 2021-2024, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro per un massimo di 120 milioni di franchi.

#### **Art. 2**

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 974.0

<sup>3</sup> FF 2020 ...

I crediti quadro di cui all'articolo 1 capoverso 2 si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1,0 %;

2022: +1,0 %;

2023: +1,0 %;

2024: +1,0 %.

### **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

**concernente la continuazione del finanziamento delle  
misure di promozione della pace e della sicurezza  
umana nel periodo 2021-2024**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>4</sup>;

visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>5</sup> su misure di  
promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>6</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

Per assicurare la continuazione delle misure di promozione della pace e della  
sicurezza umana è stanziato un credito quadro di 264 milioni di franchi per il  
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

**Art. 2**

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sullo stato dell'indice nazionale  
dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e  
le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1,0 %;

2022: +1,0 %;

2023: +1,0 %;

2024: +1,0 %.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

---

<sup>4</sup> RS 101

<sup>5</sup> RS 193.9

<sup>6</sup> FF 2020 ...

**concernente la continuazione del finanziamento della  
cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa  
dell'Est nel periodo 2021-2024**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>7</sup>;

visto l'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>8</sup> sulla  
cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>9</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est è stanziato un credito quadro di 1035 milioni di franchi fino al 31 dicembre 2024.

2 Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est sono annullati.

**Art. 2**

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1,0 %;

2022: +1,0 %;

2023: +1,0 %;

2024: +1,0 %.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

---

<sup>7</sup> RS 101

<sup>8</sup> RS 974.1

<sup>9</sup> FF 2020 ...

**concernente la continuazione del finanziamento della  
cooperazione economica allo sviluppo nel periodo  
2021-2024**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>10</sup>;  
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>11</sup> sulla  
cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>12</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo è stanziato un credito quadro di 1200 milioni di franchi fino al 31 dicembre 2024.

2 Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo di cooperazione allo sviluppo sono annullati.

**Art. 2**

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1,0 %;

2022: +1,0 %;

2023: +1,0 %;

2024: +1,0 %.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

---

<sup>10</sup> RS 101

<sup>11</sup> RS 974.0

<sup>12</sup> FF 2020 ...